

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **213/1986** (ECLI:IT:COST:1986:213)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Udienza Pubblica del **05/06/1986**; Decisione del **09/07/1986**

Deposito del **24/07/1986**; Pubblicazione in G. U. **01/08/1986**

Norme impugnate:

Massime: **12555**

Atti decisi:

N. 213

SENTENZA 9 LUGLIO 1986

Deposito in cancelleria: 24 luglio 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 38/1 s.s. del 1 agosto 1986.

Pres. LA PERGOLA - Rel. CORASANITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n.

1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia, superstiti e tubercolosi), promosso con due ordinanze emesse il 28 febbraio 1979 dal Pretore di Reggio Emilia nei procedimenti civili vertenti tra Bussei Vittoria e Castagnetti Maria contro I.N.P.S., iscritte ai nn. 425 e 426 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'anno 1979.

Visti gli atti di costituzione di Bussei Vittoria, di Castagnetti Maria, dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 1986 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi l'avv. Bruno Mammone per Bussei e Castagnetti, l'avv. Leonardo Lironcurti per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 28 febbraio 1979 nei procedimenti civili promossi contro l'I.N.P.S. da Bussei Vittoria e Castagnetti Maria, al fine di vedersi riconoscere il diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia (R.O. nn. 425 e 426/1979), il Pretore di Reggio Emilia ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3, comma primo, Cost., degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, nella parte in cui non permettono al lavoratore agricolo di effettuare contribuzioni nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria.

Rileva il Pretore che l'I.N.P.S. aveva annullati i contributi volontari versati dalle ricorrenti durante gli anni 1972 e 1973 ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 1432 del 1971 in quanto compiuti contemporaneamente alla iscrizione delle interessate negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati. Secondo l'I.N.P.S. infatti la norma di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 1432 del 1971, nelle parti in cui dispone che "la facoltà di contribuire volontariamente nelle assicurazioni obbligatorie non può (recte: può) essere esercitata a decorrere dal primo sabato successivo alla presentazione della domanda di autorizzazione" e che "i versamenti devono essere sospesi durante i periodi di rioccupazione alle dipendenze di terzi e possono essere ripresi dal sabato della settimana successiva alla cessazione del rapporto di lavoro", non sarebbe applicabile ai braccianti agricoli (quali erano le ricorrenti) durante i periodi di iscrizione negli elenchi anagrafici. In detti periodi, i braccianti sarebbero ammessi esclusivamente al versamento dei contributi integrativi previsti dall'art. 4 dello stesso decreto (secondo cui "i lavoratori agricoli che non raggiungono nell'anno il numero di 104 contributi obbligatori giornalieri, se uomini, e di 70, se donne, possono effettuare versamenti integrativi sino alla concorrenza dei contributi predetti").

Secondo l'autorità rimettente, ove si accedesse alla tesi interpretativa data dall'I.N.P.S. alle due norme riportate, nelle parti trascritte, si determinerebbe una disparità di trattamento tra lavoratori qualificati come braccianti agricoli ed altri lavoratori al fine della possibilità di effettuare contribuzioni nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, e tale disparità pare essere in contrasto con il generale principio di eguaglianza di cui all'art. 3, comma primo, Cost..

2. - Le ordinanze venivano regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Nei giudizi così instaurati, si sono costituite, a mezzo dell'avv. Agostini, le lavoratrici Bussei Vittoria e Castagnetti Maria chiedendo la dichiarazione di incostituzionalità delle norme impugnate.

Si è altresì costituito in ambedue i giudizi l'I.N.P.S., difeso dagli avv.ti Petrina e Lironcurti. Secondo l'I.N.P.S. la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore è infondata ed è causata da una inesatta valutazione delle sostanziali ragioni giuridiche della disciplina normativa della prosecuzione volontaria dei lavoratori agricoli, ragioni che sono strettamente connesse agli speciali criteri regolanti la contribuzione per tali lavoratori.

Osserva l'I.N.P.S. che il principio generale che regge il sistema della prosecuzione volontaria è quello per cui il lavoratore iscritto nella assicurazione obbligatoria non può essere autorizzato al versamento dei contributi volontari in costanza del rapporto di lavoro (art. 5, comma primo, legge 4 aprile 1952, n. 218, e art. 1 del d.P.R. n. 1432 del 1971). Tale principio ha avuto applicazioni affatto particolari per quanto riguarda i lavoratori agricoli. A loro riguardo si è infatti stabilito che il versamento dei contributi relativi al numero di giornate attribuite negli elenchi agricoli permetta, una volta raggiunto un certo minimo (104 contributi obbligatori giornalieri per gli uomini, 70 per le donne) la copertura assicurativa per tutto l'anno lavorativo.

La disposizione di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 1432 del 1971 (nonché già all'art. 5, ultimo comma, della legge n. 218 del 1952), se da un lato non permette di superare con versamenti volontari il minimo assicurativo di 104 contributi giornalieri (70 per le donne), dall'altro fonda un'eccezione e un privilegio per i braccianti speciali ed eccezionali (che altrimenti non potrebbero raggiungere in quindici anni il minimo contributivo, essendo iscritti negli elenchi agricoli per meno di 104 giornate annue, se uomini, e di 70, se donne), permettendo loro il versamento volontario di contributi al fine di "integrare" (in costanza di rapporto) l'assicurazione obbligatoria fino al minimo contributivo annuale.

È dalla disciplina generale dell'assicurazione in agricoltura, quindi, che deriva la non applicazione ai lavoratori agricoli dell'art. 7 del citato d.P.R. n. 1432 del 1971, e quindi la impossibilità di concedere a tali lavoratori l'autorizzazione al versamento di contributi volontari per l'anno d'iscrizione negli elenchi agricoli: vi si oppone infatti il principio fissato nell'art. 1 del d.P.R. n. 1432 del 1971, secondo cui i contributi volontari non possono essere versati in costanza di assicurazione obbligatoria. La dedotta illegittima disparità di trattamento non sussiste: si tratta di disciplina che trova la sua razionale giustificazione nella peculiarità delle condizioni che regolano l'assicurazione dei lavoratori agricoli.

Nei due giudizi è infine intervenuto, per mezzo dell'Avvocatura di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura che specifica finalità dell'istituto della prosecuzione volontaria è di dare copertura assicurativa ai periodi di disoccupazione involontaria, così da mantenere inalterata, ai fini pensionistici, l'anzianità contributiva del lavoratore. La limitazione posta dall'art. 4 del citato d.P.R. n. 1432 del 1971 all'utilizzazione da parte dei lavoratori agricoli dell'istituto della prosecuzione volontaria, oltre che dipendere dal sistema di accertamento delle giornate lavorative in agricoltura, va posta in relazione con il fatto che, annualmente, il raggiungimento dei minimi contributivi è requisito sufficiente per far valere, ai fini pensionistici, la normale anzianità contributiva. Ne consegue che obiettivo della integrazione volontaria in agricoltura è di far raggiungere il minimo contributivo anche nel caso dei lavoratori ai quali sia stato attribuito negli elenchi un numero di giornate altrimenti insufficienti.

Considerato in diritto:

1. - Con le due ordinanze in epigrafe è sollevata questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971J n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per invalidità vecchiaia, superstiti e tubercolosi). Pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Delle norme impugnate, l'art. 7 disciplina le modalità d'esercizio della "prosecuzione volontaria" della contribuzione nelle assicurazioni suindicate, prosecuzione alla quale sono autorizzati, a loro istanza, ai sensi del precedente art. 1, tutti gli assicurati il cui rapporto di lavoro sia interrotto o cessato, sempre che ricorrano dati presupposti, al fine di "conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni" stesse o di "raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione".

In particolare, la norma censurata considera l'eventualità che, dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, il lavoratore instauri un nuovo rapporto di lavoro, prevedendo che, in tal caso, la contribuzione volontaria deve essere sospesa, per poter riprendere dal sabato della settimana successiva alla cessazione del rapporto, con potenziale successione di contribuzione volontaria ed obbligatoria per periodi anche assai brevi nell'arco dello stesso anno.

A sua volta, l'art. 4 disciplina il diverso istituto della "integrazione contributiva", previsto per i soli lavoratori agricoli - giornalieri o braccianti - i quali non raggiungano nell'anno il minimo di giornate lavorative e quindi di contributi giornalieri utili per la valutazione dell'anno ai fini pensionistici (104 per gli uomini e 70 per le donne, sufficienti, rispettivamente, a conseguire il minimo contributivo di 1560 e 1040 contributi giornalieri in 15 anni, richiesto per la maturazione del diritto a pensione dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, nella parte in cui sostituisce l'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636).

Orbene, il giudice a quo muove dal presupposto interpretativo che per i lavoratori agricoli di cui si tratta la prosecuzione volontaria non può essere esercitata, secondo le modalità di cui all'art. 7, per periodi entro l'anno in cui il lavoratore sia iscritto negli elenchi nominativi, aventi per tale categoria di lavoratori effetto costitutivo del rapporto assicurativo. Nel corso dell'anno di iscrizione nei predetti elenchi, infatti, i braccianti, stante l'esistenza di un rapporto assicurativo in atto nell'assicurazione generale obbligatoria, sarebbero ammessi esclusivamente alla integrazione della contribuzione al minimo. Alla prosecuzione volontaria i detti braccianti sarebbero invece ammessi soltanto dal momento in cui fosse venuta meno l'iscrizione negli elenchi.

L'interpretazione coordinata delle norme, in quanto ostativa della "prosecuzione volontaria" in relazione alle frazioni di anno di non effettiva occupazione, darebbe luogo, secondo le ordinanze di rimessione, ad una ingiustificata discriminazione in danno dei braccianti di cui si tratta rispetto agli altri lavoratori.

3. - La limitazione ravvisata dal giudice a quo nei confronti dei detti braccianti indubbiamente sussiste e si ricollega al principio generale della esclusione della prosecuzione volontaria della contribuzione in costanza di assicurazione obbligatoria: principio risultante dall'art. 1 del d.P.R. n. 1432 del 1971, del quale l'art. 7 sopra citato costituisce applicazione specifica (cfr., del resto, già l'art. 5 della legge 4 aprile 1952 n. 218).

Occorre infatti considerare che il sistema assicurativo proprio dei braccianti agricoli, secondo la normativa applicabile, è fondato sugli elenchi nominativi, nei quali deve necessariamente essere iscritto colui che svolga attività lavorativa in agricoltura. Tali elenchi, già implicanti una valutazione del rapporto riferita all'anno agrario (art. 17, d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818), sono, in relazione all'art. 7 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 1970, n. 83, essi stessi redatti con cadenza annuale. Ed occorre, soprattutto, considerare che l'iscrizione in detti elenchi garantisce ai braccianti, con occupazione anche per poche giornate di lavoro, la copertura assicurativa per un intero anno ai

fini pensionistici, salva la necessità della integrazione al minimo.

Si è, ovviamente, in presenza di un regime assicurativo peculiare a una categoria di dipendenti, il cui rapporto di lavoro, obiettivamente caratterizzato da periodi, anche ampi, di non occupazione effettiva, è valutato ex lege come presupposto idoneo a dar vita a un rapporto assicurativo continuativo per ogni anno di iscrizione negli elenchi, ove ricorra un minimo contributivo per l'anno stesso, ed a far conseguire il diritto alla pensione mediante il raggiungimento di un tetto contributivo globale inferiore rispetto a quello prescritto per gli altri lavoratori.

Nell'ambito del sistema, mentre è richiesto un numero minimo ridotto di contributi annui, è consentita l'integrazione della contribuzione qualora le giornate lavorative effettivamente accertate (il meccanismo dell'accertamento presuntivo è stato infatti dichiarato illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 65 del 1962) siano inferiori al detto minimo.

Sicché, in virtù di tale specifico strumento (art. 4, d.P.R. n. 1432 del 1971), il bracciante può ottenere la valutazione dell'intero anno ai fini pensionistici versando volontariamente i contributi necessari a raggiungere il minimo fissato dalla legge (104 contributi giornalieri per gli uomini e 70 per le donne).

4. - Non vi è dubbio che sia la particolare struttura del rapporto assicurativo dei braccianti agricoli - in quanto riferito ad un intero anno di copertura assicurativa - e non già, come adombrato in alcuni scritti defensionali, un residuo effetto del caducato accertamento presuntivo delle giornate di lavoro, ad escludere il ricorso all'istituto della prosecuzione volontaria in relazione ai periodi di non effettiva occupazione nel corso dell'anno di iscrizione negli elenchi (qui non si tratta di versamenti ulteriori relativi ad effettivo ulteriore lavoro prestato).

La finalità propria dell'istituto della prosecuzione volontaria - e cioè quella di elidere le conseguenze negative, per l'assicurato, della mancata prestazione di un'attività lavorativa soggetta all'obbligo assicurativo - qui è raggiunta ex lege, mediante l'equiparazione dell'iscrizione negli elenchi annuali a prestazione di effettiva attività lavorativa, mentre con l'integrazione è soddisfatta l'esigenza del raggiungimento di un minimo contributivo ai fini della continuità della copertura assicurativa per l'intero anno.

Non si scorge, dunque, la ragione di una deroga al limite di ordine generale fissato dall'art. 1 del d.P.R. n. 1432 del 1971, diretto a vietare la sovrapposizione al periodo (annuale) coperto da assicurazione obbligatoria (anche grazie all'integrazione) di periodi (entro l'anno) di prosecuzione volontaria.

Tutto ciò considerato, non può ritenersi ingiustificatamente discriminatoria in danno dei braccianti agricoli la preclusione della prosecuzione volontaria ex art. 7 del d.P.R. n. 1432 del 1971 per periodi entro l'anno di iscrizione negli elenchi.

Posto che non può ritenersi discriminatorio in danno dei braccianti agricoli un sistema in cui è consentito che un ridotto numero di giornate lavorative (raggiungibile per di più mediante integrazione volontaria) sia considerato ex lege sufficiente a garantire la copertura assicurativa per un intero anno, e che sia conseguito il diritto alla pensione mediante il raggiungimento di un tetto contributivo globale inferiore rispetto a quello prescritto per gli altri lavoratori, non si vede anzitutto a quale necessità perequativa risponda l'impiego - auspicato ad integrazione del sistema stesso tramite una sentenza additiva di questa Corte - della prosecuzione volontaria relativamente ai periodi suindicati.

In ogni caso tale impiego verrebbe ad alterare, integrandolo, un sistema che, come quello anzidetto, appare giustificato, nelle descritte peculiarità, dalla particolare natura

(caratterizzata, come già rilevato, da ampi periodi di non occupazione effettiva) del rapporto di lavoro cui è collegata la previdenza in argomento.

La questione va pertanto dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia, superstiti e tubercolosi), sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., dal Pretore di Reggio Emilia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.